



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

30/2016
Marzo/4/2016 (*)
Napoli 8 Marzo 2016

Il Ministero del Lavoro con la pubblicazione della Circolare n° 8 del 12 febbraio 2016 ha fornito le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni di riordino degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento ai contratti di solidarietà difensivi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Come noto, per espressa previsione dell'art. 46, comma 3, **D.Lgs.14 Settembre 2015 n. 148**, a decorrere **dal 1° luglio 2016**, **l'articolo 5** del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla **legge 19 luglio 1993, n. 236** viene integralmente **abrogato** (*id*: **Contratti di Solidarietà difensivi di tipo “B”** per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS).

La disposizione ha trovato ulteriore **specificazione** nella **legge di stabilità 2016** che ha chiarito i termini di **durata massima** del periodo di solidarietà che potrà essere ammesso a contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Dalla lettura sistematica delle norme succitate si evince che:

- i **contratti di solidarietà** stipulati in data **anteriore al 15 ottobre 2015** saranno applicati **per la durata del contratto** prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- i **contratti di solidarietà** stipulati **a partire dal 15 ottobre 2015** saranno applicati, comunque, **non oltre la data del 31 dicembre 2016**, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.

La Circolare in esame riporta altresì utili indicazioni anche in relazione alle **possibili assunzioni a tempo determinato** nelle aziende in regime di Cigs ribadendo che l'art. 20, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, in vigore dal 25.06.2015, ha stabilito che "l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato **non è ammessa** presso unità produttive nelle quali sono operanti una **sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni**, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato". Pertanto, **non ricadono in detto divieto le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 5, L. n. 236/93**, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN